



## AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI VENETE DI EMIGRAZIONE, AI COMITATI E ALLE FEDERAZIONI DI CIRCOLI VENETI ALL'ESTERO ISCRITTI AI REGISTRI DI CUI ALLA L.R. 9 GENNAIO 2003 N.2**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Stanziamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 6 – Contenuto della domanda di contributo
- Art. 7 – Motivi di esclusione
- Art. 8 – Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 9 – Istruttoria, procedure e criteri di concessione del contributo
- Art. 10 – Spese ammissibili
- Art. 11 – Spese non ammissibili
- Art. 12 – Entità del contributo
- Art. 13 – Obblighi di pubblicità
- Art. 14 – Revoca del contributo
- Art. 15 – Foro esclusivo
- Art. 16 – Trattamento dati personali

**Art. 1 – Finalità**

1. L'Avviso, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con DGR n. 457 del 28 maggio 2026, Linea di intervento C "Sostegno all'associazionismo di settore" – Azione "Concessione di contributi ai Comitati, alle Federazioni e alle Associazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, e s.m.i., per la copertura delle loro spese di funzionamento", stabilisce i termini, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi regionali annuali per le spese di funzionamento sostenute dai sopra indicati organismi (art. 18, comma 4bis, della L.R. n. 2/2003).

**Art. 2 – Stanziamento**

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a complessivi euro 95.000,00 a valere sul capitolo 100760 del bilancio regionale di previsione 2026-2028 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti".

**Art. 3 – Definizioni**

1. Nel presente Avviso per spese di funzionamento si intendono le spese sostenute dai Comitati, dalle Federazioni e dalle Associazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate (art. 18, comma 4bis della L.R. n. 2/2003).

**Art. 4 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono presentare domanda:
  - a) le Associazioni con sede in Veneto che operano da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo, iscritte al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) della L.R. n. 2/2003;
  - b) i Comitati e le Federazioni di circoli veneti all'estero iscritti al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) della L.R. n. 2/2003.
2. Il requisito dell'iscrizione al registro deve essere posseduto non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della documentazione, ma anche fino all'adozione del provvedimento di assegnazione definitiva del contributo.
3. Per quanto riguarda i legali rappresentanti e i componenti dei Comitati direttivi/Consigli di amministrazione dei sopraindicati soggetti, non devono sussistere le cause ostative previste dalla Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'assenza di tali cause costituisce criterio



1fbdb6bf



generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.

4. Per quanto riguarda il Direttore Tecnico e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo, non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011.
5. Ciascun soggetto di cui al comma 1 del presente articolo può presentare una sola domanda di contributo.

#### Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda:

a) deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto: <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali> ;

b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso, a seguito della firma, la domanda dovrà essere convertita in formato PDF).

2. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario solo se la domanda non è stata firmata digitalmente.

3. La domanda deve essere corredata da marca da bollo da euro 16,00, ove prevista ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642.

4. La domanda di contributo, gli allegati e tutta la documentazione richiesta va trasmessa:

▪ **dalle Associazioni con sede in Veneto** mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it) e, per conoscenza, a [venetinelmondo@regione.veneto.it](mailto:venetinelmondo@regione.veneto.it) ;

▪ **dalle Federazioni e dai Comitati veneti all'estero** mediante posta elettronica ordinaria (e-mail) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it) e, per conoscenza, a [venetinelmondo@regione.veneto.it](mailto:venetinelmondo@regione.veneto.it) , nonché via posta ordinaria all'indirizzo indicato nel modulo di presentazione della domanda, allegando documenti originali e/o copie autenticate dall'autorità consolare italiana competente per territorio.

5. La domanda, tutti gli allegati e tutta la documentazione relativa dovranno essere presentati esclusivamente in formato PDF e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo per spese di funzionamento – L.R. n. 2/2003, art. 18" (si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto> ).

6. I documenti presentati in maniera diversa da quanto stabilito verranno rifiutati e la domanda non potrà essere ricevuta.

7. La domanda e i relativi allegati devono **pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2026**, pena l'esclusione.

#### Art. 6 - Contenuto della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione **relativa alle spese effettuate nel 2025**:

1. **copia conforme all'originale del bilancio consuntivo** relativo all'esercizio precedente, debitamente approvato dall'organo statutariamente competente. Le copie dei bilanci consuntivi dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticate dall'autorità consolare italiana competente per territorio.

2. **verbale dell'organo statutariamente competente all'approvazione** del sopraindicato bilancio consuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante.

3. **dettagliata relazione in ordine alle attività svolte**, dalla quale risulti e sia documentato che tali attività sono state finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla Legge regionale di settore, sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE:

▪ **copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa**, debitamente quietanzati, attestanti le spese di funzionamento effettivamente sostenute.

5. Per i soggetti aventi sede in paesi extra UE:

▪ le copie dei giustificativi di spesa devono essere **autenticate dall'autorità consolare italiana competente per territorio**, anticipate via e-mail e inviate anche in originale come indicato all'art. 5 comma 4, entro il termine indicato al medesimo art. 5.

6. **Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000**, per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE, da parte del legale rappresentante, relativamente alla assenza delle cause ostative previste dalla Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo



1fbdb6bf



allegato alla domanda di contributo disponibile alla pagina web: <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>.

7. **Dichiarazione, resa per i soggetti aventi sede all'estero**, da parte del legale rappresentante, relativamente alla assenza delle cause ostantive previste dalla Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo allegato alla domanda di contributo disponibile alla pagina web: <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>.
8. **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

#### Art. 7 – Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del presente Avviso;
  - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente Avviso;
  - c) presentata oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 5 del presente Avviso;
  - d) priva di valida sottoscrizione;
  - e) priva di documento di identità in corso di validità, nel caso di firma autografa.

#### Art. 8 – Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Oggetto del procedimento: Avviso per la concessione di contributi ai Comitati, alle Federazioni e alle Associazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, per la copertura delle loro spese di funzionamento.

Responsabile del procedimento: Direttore pro-tempore U.O. Attività culturali e Spettacolo.

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio veneti nel mondo – Tel. 041.2794101-041.2794102-041.2795322.
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

#### Art. 9 – Istruttoria, procedure e criteri di concessione del contributo

1. La Direzione Beni attività culturali e sport verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti e delle domande.
2. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi della domanda possono essere integrate entro 10 giorni dalla data di richiesta di integrazione. L'eventuale decorso del termine di regolarizzazione comporta l'inammissibilità della domanda.
3. La struttura comunicherà ai richiedenti l'eventuale presenza di motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis della L. n. 241/1990), con l'invito a formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.

#### Art. 10 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese di funzionamento:
  - di natura esclusivamente corrente;
  - riferibili temporalmente al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2025;
  - effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal beneficiario;
  - giustificate da documenti contabili aventi un valore probatorio;
  - tracciabili: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico;
  - sostenute dalle Associazioni, dai Comitati e dalle Federazioni venete iscritte all'apposito registro e non quelle relative ai Circoli aderenti o affiliati.
2. In particolare, sono ammissibili le seguenti spese:



1fbdb6bf



- canone di locazione, spese condominiali e di assicurazione dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede dell'Associazione/Comitato/Federazione;
  - canone di locazione temporaneo di locali per la riunione del direttivo delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni venete iscritte all'apposito registro;
  - spese per pulizia dei locali dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
  - spese per energia elettrica, acqua, e riscaldamento dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
  - riferite ad attività amministrative o contabili per il funzionamento delle Associazioni, dei Comitati e dalle Federazioni venete iscritte all'apposito registro sostenute per:
    - personale amministrativo e contabile (il costo ammissibile è riferito al lordo dei contributi pensionistici e previdenziali; la quota di TFR ammissibile è quella relativa all'anno di riferimento);
    - prestazioni occasionali con ricevuta soggetta a ritenuta d'acconto per compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro (per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore);
    - compensi per commercialisti e/o contabili.
  - spese postali e telefoniche;
  - spese per materiale di consumo (cancelleria, ecc.);
  - spese per acquisto di materiale informatico di consumo (accessori e materiali per computer e stampanti e tutto ciò che concerne attrezzatura informatica);
  - spese di manutenzione e gestione del sito internet ufficiale dell'Associazione/Comitato/Federazione (es. costi di hosting e di dominio);
  - spese per noleggio di stampanti per ufficio;
  - spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del medesimo.
  - canone di abbonamento a riviste specializzate nel settore.
3. Sono inoltre ammissibili, nei casi e termini di seguito indicati, le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai componenti degli organi direttivi di Associazioni, Federazioni e Comitati veneti all'estero per la partecipazione alle riunioni degli stessi. Le spese in questione dovranno essere strettamente connesse alle esigenze organizzative del Comitato/Federazione/Associazione di riferimento e verranno rimborsate nei limiti e con le modalità di seguito indicate:
- le spese di viaggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 45 minuti con riferimento alla tratta più conveniente dal luogo di residenza alla città sede dell'incontro;
  - i viaggi aerei, ferroviari e con trasporti urbani sono rimborsabili se riferiti a costi in classe economica;
  - i viaggi con mezzi propri sono rimborsabili nella misura pari al costo dei pedaggi e nei limiti di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri effettuati dal luogo di residenza alla città sede dell'evento. Il costo della benzina per i viaggi in Italia verrà rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per i viaggi all'estero verrà dedotto dagli scontrini di rifornimento carburante presentati a correlazione della documentazione;
  - non sono ammessi a rimborso costi di taxi, se non in casi eccezionali debitamente motivati;
  - i costi di alloggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a novanta minuti. Tali costi devono essere strettamente inerenti alle attività sopradescritte e riferirsi a strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.
4. Al fine di dimostrare la correlazione tra i costi di trasporto e di alloggio di cui al comma 3 e le riunioni dei Comitati, delle Federazioni di Circoli veneti all'estero nonché delle Associazioni venete di emigrazione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
- verbale dell'assemblea con allegati i nominativi dei partecipanti all'incontro, componenti il Direttivo;
  - fotocopia dei documenti di identità dei componenti il direttivo dai quali risulti il luogo di residenza;
  - biglietti di viaggio acquistati e relativa quietanza di pagamento, qualora il biglietto stesso non costituisca quietanza;
  - fatture quietanzate relative ai pernottamenti;
  - ricevute dei pedaggi autostradali per viaggi effettuati con mezzi propri;
  - dichiarazione dei chilometri effettuati con indicazione delle date e delle tratte effettuate;
  - scontrini di rifornimento carburante per viaggi effettuati con mezzi propri.

#### Art. 11 – Spese non ammissibili

1. Sono spese non ammissibili al finanziamento:



1fbdb6bf



- spese di acquisto di beni strumentali durevoli;
- erogazioni liberali;
- multe e sanzioni;
- interessi passivi;
- spese legali;
- imposte e tasse, salvo quanto previsto dall'art. 10;
- manutenzione straordinaria degli immobili;
- approvvigionamento di cibi e bevande per eventi;
- commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
- spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi.

**Art. 12 – Entità del contributo**

1. Il contributo regionale verrà assegnato con provvedimento del Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport alle domande risultate ammissibili, sulla base delle risorse disponibili nel bilancio regionale di previsione 2026-2028, proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell'anno precedente a quello in corso e ritenute ammissibili.
2. Il contributo regionale non può essere superiore al 90% delle spese di funzionamento debitamente documentate e comunque non può superare il limite di euro 20.000,00 per ciascuna Associazione o Comitato/Federazione.
3. Il contributo regionale verrà liquidato in un'unica soluzione, a saldo, in esito al procedimento istruttorio.

**Art. 13 – Obblighi di pubblicità**

1. Ai sensi della L. n. 124/2017, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, art. 35, convertito in Legge n. 58/2019, i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad euro 10.000,00 hanno obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai contributi erogati nell'anno finanziario precedente.

**Art. 14 – Revoca del contributo**

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 6 del presente Avviso;
  - c) mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

**Art. 15 – Foro esclusivo**

1. Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà quello di Venezia.

**Art. 16 – Trattamento dati personali**

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Avviso.



1fbdb6bf

